

# STATUTO APIL

edizione. 01 rev. del 08 novembre 2024

**Il presente Statuto è in fase di revisione e sarà sottoposto a nuova approvazione da parte dell'Assemblea Generale nel corso dell'anno 2026**

Approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale nella seduta del 12 novembre 2024.  
L'originale firmato è conservato presso la Segreteria APIL

## **Articolo 1 - Denominazione, durata e sede**

È costituita una Associazione denominata: **"Associazione Professionisti dell'Illuminazione"** brevemente detta "APIL". L'Associazione iscritta nell'elenco delle professioni non organizzate, Lg.4/2013.

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere variata con deliberazione dell'Assemblea degli Associati.

L'Associazione ha sede in Milano, Foro Buonaparte n.65, presso "FederlegnoArredo" (di seguito anche "Federazione").

In accordo con la Lg.4/2013 art.5, com.2, lett.c, dovranno essere istituite sedi regionali dell'associazione sul territorio nazionale.

L'Associazione esercita la propria attività anche attraverso "FederlegnoArredo" ed armonizza il proprio ordinamento a quelli della Federazione così come definiti dallo statuto di quest'ultimo ente. L'Associazione potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di "FederlegnoArredo".

## **Articolo 2 - Scopo**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apertistica, apolitica, indipendente e, per tradurre in impegno concreto quanto necessario per ottenere un continuo sviluppo e miglioramento, anche a livello internazionale, di tutta la categoria degli associati, si propone di:

- 1) dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce e delle attività ad essa collegate mediante lavoro intellettuale (Lg.4/2013 art.1 com.2);
- 2) diffondere il concetto che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte e per rispondere ad un'esigenza di migliore qualità del vivere, tenendo conto della conservazione, della biodiversità e della sostenibilità ambientale.
- 3) garantire il livello di professionalità degli associati nel rispetto delle regole deontologiche;
- 4) divulgare l'esistenza delle diverse figure professionali operanti nel campo della luce e già riconosciute all'estero;
- 5) adoperarsi affinché i giovani professionisti trovino un organismo rappresentativo che attraverso un network di contatti e collaborazioni, dia promozione e tutela alla loro collocazione professionale;
- 6) attivare lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi d'interesse

fra gli associati;

7) nominare un comitato tecnico-scientifico dedicato alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta (Lg.4/2013 art.5 com.2 lett.d);

8) adottare iniziative mirate allo sviluppo e alla promozione dell'associazione attraverso un'amplia varietà di attività che possono includere eventi formativi, partecipazione a fiere e congressi, collaborazioni con enti, associazioni e aziende del settore, progetti di sensibilizzazione e networking per ampliare la rete di contatti e la visibilità dell'associazione.

9) L'Associazione, per quanto compatibili, adotta il Regolamento Generale e il Codice di Condotta, con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni attuate (Lg.4/2013 art.5 com.2 lett. a), il Codice Etico Confindustria e la Carta dei valori Confindustria ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando gli associati alla loro osservanza.

### **Articolo 3 - Associati**

Possono associarsi ad APIL, in qualità di associati, coloro i quali, per curriculum professionale, per attività accademica, per ricerche svolte, per pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito offrono sufficienti garanzie di professionalità nell'ambito in cui l'Associazione persegue il proprio scopo. Il possesso di un titolo di studio a livello universitario o post-universitario (ad esempio: corsi di specializzazione), esplicitamente indirizzato alla progettazione della luce, e/o ad una esperienza continuativa nell'ambito della progettazione illuminotecnica di almeno un triennio, costituisce condizione necessaria per l'ammissione quale associato ad APIL. Saranno ammesse deroghe al possesso del titolo di studio richiesto qualora l'aspirante associato mostri comprovata idoneità a giustificare l'ammissione all'Associazione.

In particolare, possono essere ammessi come associati coloro che possiedono un titolo di studio quale disegno industriale, architetto, ingegnere, urbanista, paesaggista. In alternativa, possono essere ammessi coloro che, pur possedendo un diverso tipo di laurea, hanno conseguito un master in progettazione della luce e hanno maturato almeno tre anni di lavoro continuativo nel campo della progettazione della luce.

Inoltre, possono essere ammessi anche coloro che, pur non avendo una laurea o un master in illuminazione, hanno un diploma terziario extra universitario e hanno accumulato esperienza nel campo della luce, e hanno maturato almeno cinque anni di lavoro continuativo nel campo della progettazione della luce.

L'associato esercita la professione ai sensi della Lg.4/2013 art.1 comma 2, in una delle seguenti

forme: individuale, associativa, societaria, come lavoratore dipendente o come freelance. L'associato, sia lavoratore dipendente che freelance, i cui i progetti redatti sono di proprietà della struttura per cui lavora, può comunque diventare socio ordinario di Apil.

L'ammissione ad Apil da parte del richiedente è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo, in base ai Regolamenti dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo non è tenuto a giustificare l'eventuale rifiuto di una domanda di ammissione, ma è tenuto a rendere noti, tramite i mezzi che riterrà opportuni, i criteri che intende adottare per accogliere o rifiutare una nuova richiesta di adesione. L'adesione all'Associazione di ogni iscritto potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora il Consiglio Direttivo accertasse violazioni allo Statuto, al Codice di Condotta, al Regolamento Generale.

Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso del contributo associativo.

All'atto dell'ammissione ciascun associato avrà diritto all'attestato di regolare iscrizione sul quale apparirà il logo dell'associazione, che avrà valenza annuale, fino al termine dell'anno solare.

Tra gli associati, sono previsti i soci studenti, qualifica riservata agli studenti universitari di facoltà con piani di studio attinenti all'illuminazione ed agli studenti di master post-laurea in progettazione della luce.

Al socio studente è consentita la partecipazione a tutte le attività dell'associazione ad esclusione dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea Generale.

Il socio studente perderà la sua qualifica automaticamente all'atto dell'ottenimento del diploma di istruzione terziaria.

Possono essere associati anche soggetti che sono a qualsiasi titolo interessati a partecipare all'attività associativa e a promuovere la cultura della luce. A tali soci, denominati sostenitori, è consentita la partecipazione a tutte le attività dell'associazione con l'esclusione dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea Generale e del diritto di elettorato passivo.

Ciò premesso, gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Socio ordinario**
- **Socio studente**
- **Socio sostenitore**

All'atto della loro ammissione, gli associati, devono impegnarsi a versare ad APIL le quote stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi non sono

trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale, si intende automaticamente rinnovata di anno in anno dal 1 gennaio al 31 dicembre e comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e del Codice Condotta nonché le eventuali normative e disposizioni attuative emanate dagli organi dell'Associazione. Qualora l'adesione avvenisse in corso d'anno, la stessa decorrerà dalla data di ammissione fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di iscrizione per poi andare a regime negli anni successivi (1 gennaio – 31 dicembre).

L'attività degli associati deve essere esercitata secondo i principi del Codice di Condotta e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria tutelata dall'Associazione né di alcuno dei suoi partecipanti.

Chi intende recedere da APIL deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite mail o Posta Elettronica Certificata (PEC) spedita tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario.

Chi è stato escluso o recede dalla Associazione resta tenuto al pagamento del contributo per l'anno solare in corso.

#### **Articolo 4 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Presidente Onorario

Le cariche associative non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute da chi è incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Le persone che vengono elette nel Consiglio Direttivo durano in carica per tre esercizi, pari a un mandato di 3 anni (36 mesi) e sono rieleggibili.

Alla reintegrazione delle cariche che si rendessero vacanti durante il mandato, provvedono i rispettivi organi competenti, come previsto dal presente statuto.

I nuovi eletti termineranno il loro mandato nello stesso momento di coloro che sono in carica al momento della loro nomina.

I componenti degli organi dell'Associazione restano in carica "*in prorogatio*" anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

### **Articolo 5 - Assemblea Generale**

L'Assemblea Generale è costituita dagli associati che vi possono intervenire anche per delega. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, pagamento che può essere comunque effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Per le deliberazioni dell'Assemblea ciascun associato dispone di un (1) voto. Ciascun associato può avere n o n p i ù d i 5 deleghe. Le deleghe possono essere consegnate o inviate al socio delegato o alla segreteria tramite e-mail o PEC.

### **Articolo 6 - Convocazione dell'Assemblea Generale**

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- una volta all'anno, in data definita dal Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo
- ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
- la richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), o posta elettronica inviati almeno quindici (15) giorni prima della data della riunione, purché sia stato iscritto nell'elenco degli associati, a richiesta dei medesimi, l'indirizzo di posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve comprendere l'indicazione del luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto (8) giorni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito

al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

### **Articolo 7 - Costituzione e deliberazioni**

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in caso di sua assenza o impedimento dal Presidente Onorario. In caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto, l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

Le modificazioni dello Statuto, del Regolamento Generale e del Codice Condotta dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due (2) scrutinatori, fatta salva in ogni caso la facoltà per gli associati che lo desiderino di far constatare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e da un segretario eletto dall'Assemblea. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

### **Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale**

Spetta all'Assemblea:

- eleggere, con cadenza triennale, i componenti del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo resterà in

carica *in prorogatio* sino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

- eleggere il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo per un triennio. Il Presidente potrà essere rieletto solo per un ulteriore triennio consecutivo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera l'ammontare delle quote associative,
- determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione,
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- modificare il presente statuto;
- approvare i regolamenti ed altre eventuali norme applicative;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- adottare le sanzioni nei confronti dei propri associati;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto.

### **Articolo 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) membri oltre al Presidente. Il Presidente uscente diventerà di diritto il Presidente Onorario e tale rimarrà sino a quando un successivo Presidente non subentrerà in tale carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Presidente Onorario, almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno quattro (4) componenti il Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere diramato a ciascun Consigliere e al Presidente Onorario

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo posta elettronica almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per la riunione purché sia stato iscritto nel libro verbali del Consiglio Direttivo, a richiesta dei consiglieri, l'indirizzo di posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre (3) giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti,



- regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente Onorario, in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione. I componenti che per tre (3) volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno quattro (4) dei suoi membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due (2) scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Il consiglio ha la facoltà di promuovere campagne soci offrendo temporaneamente condizioni economiche più vantaggiose. Tali campagne possono essere proposte da qualunque consigliere, l'approvazione deve essere verbalizzata in seguito a riunione del Consiglio.

### **Articolo 10 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

- attua quanto deliberato dall'Assemblea circa l'indirizzo generale dell'attività dell'APIL e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'ente,
- segue la trattazione degli interessi dell'Associazione,
- controlla l'operato della Segreteria e determina tutte le iniziative pratiche da assumere per l'attuazione degli scopi statutari,

- designa il Segretario Generale e il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio,
- predispone i regolamenti e altre norme applicative ed esecutive dello statuto sociale,
- delibera sulla accettazione di nuovi soci dopo averne vagliato l'idoneità sulla base dei requisiti indicati nel presente statuto e nel regolamento,
- delibera sugli investimenti patrimoniali e sull'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie,
- predispone, con relazione illustrativa, il bilancio consuntivo e preventivo nonché il programma annuale, da sottoporre all'Assemblea Generale,
- ha, in generale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e delibera su ogni altro argomento non riservato ad altri organi specifici dell'Associazione,
- può delegare, a uno o più dei suoi membri, i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria,
- nomina e revoca procuratori,
- nomina le commissioni operative per l'organizzazione dei fini statutari come da regolamento.

#### **Articolo 11 - Presidente e Presidente Onorario**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Presidente Onorario. Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo/Assoluce ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività svolte, per assicurare indirizzo organico all'azione complessiva.

#### **Articolo 12 - Segreteria Generale**

Lo svolgimento della normale attività della Associazione è demandato al Segretario Generale che opererà sotto la guida del Consiglio. Al Segretario Generale che potrà avvalersi della collaborazione di personale di concetto e di ordine a seconda del programma di lavoro da svolgere, competono tutte le mansioni organizzative e disciplinari, comprese le relazioni con gli associati e i terzi.

#### **Articolo 13 - Finanziamento e patrimonio dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative,

- b) contributi volontari, lasciti, donazioni
- c) eventuali contributi per prestazioni diverse

#### **Articolo 14 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto verrà esposto presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

#### **Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione**

Nel caso in cui l'Assemblea fosse chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati effettivi aventi diritto di voto.

L'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non aventi scopo di lucro aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito il competente organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 16 – Regolamento Generale**

Per l'esecuzione dello statuto ed in particolare anche per precisare e disciplinare lo svolgimento dei rapporti associativi, il Consiglio Direttivo potrà predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea un apposito Regolamento Generale interno. Tale regolamento potrà contenere analiticamente anche le condizioni di ammissibilità dei nuovi Associati.